



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida all'articolo 4 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo

Proibizione della schiavitù
e del lavoro forzato

Aggiornata al 31 agosto 2025

Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

Gli editori e le organizzazioni che intendono tradurre e/o riprodurre il presente rapporto, integralmente o parzialmente, a stampa o in formato elettronico, sono invitati a compilare il modulo di contatto: [richiesta di riprodurre o ripubblicare una traduzione](#) per informazioni sulla procedura di autorizzazione.

Per informazioni relative alle traduzioni delle Guide alla giurisprudenza della Corte attualmente in corso, si prega di consultare l'elenco delle [traduzioni pendenti](#).

La presente Guida è stata redatta originariamente in lingua inglese. È aggiornata regolarmente e l'aggiornamento più recente è stato effettuato in data **31 agosto 2025**. Può subire modifiche di forma.

Le Guide giurisprudenziali possono essere scaricate dal sito <https://ks.echr.coe.int>. Per gli aggiornamenti relativi alla pubblicazione si prega di seguire il profilo X della Corte sul sito https://x.com/ECHR_CEDH.

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano.

Il testo originale è stato utilizzato con l'autorizzazione del CdE/CEDU.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2025

Indice

Nota per i lettori	4
I. Principi generali	5
A. Struttura dell'articolo 4	5
B. Principi interpretativi.....	6
C. Il contesto specifico della tratta di esseri umani	6
II. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.....	8
A. Libertà dalla schiavitù o dalla servitù.....	8
1. Schiavitù	8
2. Servitù	8
B. Libertà dal lavoro forzato od obbligatorio	9
C. Eccezioni.....	13
1. Il lavoro nel corso della detenzione o della libertà condizionale	13
2. Il servizio militare o il servizio civile sostitutivo.....	14
3. Il servizio richiesto in caso di crisi o di calamità	15
4. I normali doveri civici.....	15
III. Obblighi positivi	17
A. L'obbligo positivo di predisporre un idoneo quadro legislativo e amministrativo	17
B. L'obbligo positivo di adottare misure operative	18
C. L'obbligo procedurale di indagare	20
Elenco delle cause citate	23

Nota per i lettori

La presente Guida fa parte della serie di Guide alla Convenzione pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte", "la Corte europea" o la "Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. La presente Guida, in particolare, analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 4 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (in prosieguo "la Convenzione" o "la Convenzione europea"). I lettori vi troveranno i principi fondamentali in materia e i relativi precedenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti.*

Le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui essa è investita, bensì, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza da parte degli Stati degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti Contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, § 154, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25; *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, CEDU 2016).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza in tutta la comunità degli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 89, n. 30078/06, CEDU 2012). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione, "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo", nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI), e, più recentemente, *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, § 110, 13 febbraio 2020).

Il Protocollo n. 15 della Convenzione ha recentemente inserito nel Preambolo della Convenzione il principio di sussidiarietà. Tale principio "impone una responsabilità condivisa tra gli Stati parti e la Corte" riguardo alla tutela dei diritti umani, e le autorità e le giurisdizioni nazionali devono interpretare e applicare il diritto interno in modo da dare piena attuazione ai diritti e alle libertà delineati nella Convenzione e nei suoi Protocolli (*Grzęda c. Polonia* [GC], § 324).

La presente Guida contiene riferimenti alle parole chiave relative a ciascun articolo della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi citato. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in un *Elenco di parole chiave*, scelte da una raccolta lessicografica di termini tratti (nella maggior parte dei casi) direttamente dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La *Banca dati HUDOC* della giurisprudenza della Corte permette di effettuare ricerche mediante una parola chiave. La ricerca effettuata mediante tali parole chiave consente di accedere a un insieme di documenti dal contenuto giuridico simile (nelle parole chiave sono sintetizzate la motivazione e le conclusioni della Corte relative a ciascuna causa). Le parole chiave relative a singole cause possono essere reperite cliccando in HUDOC il tag *Estremi della causa*. Per ulteriori informazioni sulla banca dati HUDOC e sulle parole chiave, si prega di consultare il *manuale dell'utente HUDOC*.

* La giurisprudenza citata può essere in una o in entrambe le lingue ufficiali (l'inglese e il francese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera. Le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (*).

I. Principi generali

Articolo 4 della Convenzione – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

- “1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato “lavoro forzato od obbligatorio” ai sensi del presente articolo:
- (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
- (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.”

Parole chiave HUDOC

Schiavitù (4-1) – Servitù (4-1) – Tratta di esseri umani (4-1) – Lavoro forzato (4-2) – Lavoro obbligatorio (4-2) – Lavoro richiesto alle persone detenute (4-3-a) – Lavoro richiesto durante la libertà condizionale (4-3-a) – Servizio militare (4-3-b) – Servizio civile alternativo (4-3-b) – Servizio richiesto in caso di crisi (4-3-c) – Servizio richiesto in caso di calamità (4-3-c) – Normali doveri civici (4-3-d)

A. Struttura dell'articolo 4

1. L'articolo 4 della Convenzione, unitamente agli articoli 2 e 3 della stessa, sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche (*Siliadin c. Francia*, 2005, § 112; *Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 116).
2. L'articolo 4 § 1 della Convenzione prevede che “nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù”. A differenza della maggior parte delle disposizioni di natura sostanziale della Convenzione, l'articolo 4 § 1 non prevede eccezioni e, a norma dell'articolo 15 § 2, non è possibile alcuna deroga, neanche in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (*C.N. c. Regno Unito*, 2012, § 65; *Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 116).
3. L'articolo 4 § 2 della Convenzione proibisce il lavoro forzato od obbligatorio (*Stummer c. Austria* [GC], 2011). La nozione di “lavoro forzato od obbligatorio” di cui all'articolo 4 è finalizzata a proteggere da casi di grave sfruttamento, e prescindere dall'eventualità che, nelle particolari circostanze di un caso, essi siano connessi allo specifico contesto della tratta di esseri umani (*Zoletic e altri c. Azerbaijan*, 2021, § 148). Qualsiasi condotta di tale tipo potrebbe presentare elementi che la qualificano come “schiavitù” o “servitù” ai sensi dell'articolo 4, o potrebbe sollevare una questione ai sensi di un'altra disposizione della Convenzione (*S.M. c. Croazia* [GC], 2020, §§ 300 e 303).
4. L'articolo 4 § 3 della Convenzione non è finalizzato a “limitare” l'esercizio del diritto garantito dal paragrafo 2, ma a “delimitare” il contenuto stesso di tale diritto, in quanto esso forma un tutt'uno con il paragrafo 2 e indica che cosa non debba essere compreso nella nozione di “lavoro forzato od obbligatorio” (*Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 120).

B. Principi interpretativi

5. La Corte non ha mai ritenuto che le disposizioni della Convenzione siano l'unico quadro di riferimento per interpretare i diritti e le libertà sanciti in essa. Essa ha affermato da tempo che uno dei principi fondamentali relativi all'applicazione delle disposizioni della Convenzione è che essa non le applica in un vuoto. In quanto trattato internazionale, la Convenzione deve essere interpretata alla luce delle norme di interpretazione enunciate nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. Ai sensi di tale Convenzione, la Corte deve accertare il significato comune da attribuire ai termini nel loro contesto e alla luce dell'oggetto e del fine della disposizione dalla quale sono tratti. La Corte deve tenere conto del fatto che il contesto della disposizione è costituito da un trattato finalizzato alla effettiva tutela di diritti umani personali e che la Convenzione deve essere letta nell'insieme, e interpretata in modo da promuovere la coerenza e l'armonia interne tra le sue varie disposizioni. Si deve inoltre tenere conto delle norme e dei principi pertinenti del diritto internazionale applicabili alle relazioni tra le Parti contraenti e la Convenzione dovrebbe, per quanto possibile, essere interpretata in armonia con le altre norme del diritto internazionale di cui fa parte. L'oggetto e il fine della Convenzione, strumento di tutela dei singoli esseri umani, impongono che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da rendere le sue garanzie concrete ed effettive (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, §§ 273-275).

5. Nell'interpretazione delle nozioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, la Corte si basa su strumenti internazionali quali la Convenzione sulla schiavitù del 1926 (*Siliadin c. Francia*, 2005, § 122), la Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e delle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù (*C.N. e v. c. Francia*, 2012, § 90), la Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Convenzione sul lavoro forzato) (*Van der Musselle c. Belgio*, 1983, § 32) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani ("Convenzione sulla lotta contro la tratta") nonché il Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 2000, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ("Protocollo di Palermo"), 2000 (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, § 282).

6. Per contro, poiché la competenza della Corte è limitata alla Convenzione, essa è incompetente a interpretare le disposizioni di strumenti internazionali quali la Convenzione sulla lotta contro la tratta, o a valutare l'osservanza da parte degli Stati convenuti delle norme contenute in essi (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, 2021, § 113).

7. Non si dovrebbero dimenticare le particolari caratteristiche della Convenzione, né il fatto che si tratta di uno strumento vivente, che deve essere interpretato alla luce delle condizioni attuali, e che il sempre più elevato livello necessario nel campo della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali impone inevitabilmente una corrispondente maggiore fermezza nel valutare le violazioni dei valori fondamentali delle società democratiche (*Siliadin c. Francia*, 2005, § 121; *Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 118).

C. Il contesto specifico della tratta di esseri umani

8. Nel proibire la "schiavitù", la "servitù" e il "lavoro forzato e obbligatorio", l'articolo 4 non menziona la tratta (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, § 272).

9. La tratta di esseri umani, finalizzata per sua stessa natura allo sfruttamento, si basa sull'esercizio di poteri inerenti al diritto di proprietà. Considera gli esseri umani merci da acquistare, vendere e utilizzare nel lavoro forzato, spesso mal o non retribuito, generalmente nell'industria del sesso, ma anche in altri settori. Comporta uno stretto controllo delle attività delle vittime, i cui movimenti sono spesso limitati. Implica l'uso di violenza e minacce nei confronti delle stesse, che vivono e lavorano in condizioni di indigenza. Essa è descritta nel rapporto esplicativo allegato alla Convenzione sulla lotta contro la tratta come la moderna forma dell'antico commercio mondiale di schiavi (*Rantsev c. Cipro e*

Russia, 2010, § 281; *M. e altri c. Italia e Bulgaria*, 2012, § 151). Non può esservi alcun dubbio sul fatto che la tratta rappresenti una minaccia per la dignità umana e le libertà fondamentali delle persone che ne sono vittime e non possa essere considerata compatibile con una società democratica e con i valori enunciati nella Convenzione (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, § 282).

10. Nella causa *S.M. c. Croazia* [GC], 2020, la Corte ha chiarito che una condotta o una situazione può sollevare una questione di tratta di esseri umani ai sensi dell'articolo 4, soltanto qualora siano presenti tutti e tre gli elementi costitutivi della definizione internazionale di tratta di esseri umani, di cui alla Convenzione sulla lotta contro la tratta e al Protocollo di Palermo: (1) un atto (il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, il rifugio o l'accoglienza di persone); (2) dei mezzi (la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, il sequestro di persona, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o di una condizione di vulnerabilità, o la dazione o il ricevimento di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo di un'altra persona); (3) un fine di sfruttamento (che comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù o l'espianto di organi) (§§ 290 e 303; e riguardo all'elemento dei "mezzi" *Krachunova c. Bulgaria*, 2023, §§ 148-154). Dal punto di vista dell'articolo 4, la nozione di tratta di esseri umani concerne sia la tratta nazionale che quella transnazionale a prescindere dal fatto che essa sia o meno collegata alla criminalità organizzata (*S.M. c. Croazia* [GC], 2020, §§ 296 e 303; si veda altresì *Zoletic e altri c. Azerbaigian*, 2021, § 155).

11. Benché la tratta di esseri umani rientri nel campo di applicazione dell'articolo 4, ciò non escludeva la possibilità che, nelle particolari circostanze di un caso, una particolare forma di condotta connessa alla tratta di esseri umani potesse sollevare una questione ai sensi di un'altra disposizione della Convenzione (*S.M. c. Croazia* [GC], 2020, §§ 297 e 303). La questione di sapere se una particolare situazione presenti tutti gli elementi costitutivi della "tratta di esseri umani" e/o dia luogo a una questione distinta di prostituzione forzata è una questione fattuale che deve essere esaminata alla luce di tutte le circostanze pertinenti di un caso (*ibid.*, §§ 302-303 e *Zoletic e altri c. Azerbaigian*, 2021, § 157).

12. Nella causa *Jasuitis e Šimaitis c. Lituania*, 2023, §§ 119-140, la Corte ha trattato l'interazione tra l'articolo 4 e l'articolo 7 della Convenzione e ha concluso che la condanna dei ricorrenti per tratta di esseri umani – in linea con gli obblighi positivi dello Stato convenuto ai sensi dell'articolo 4 – era una conseguenza prevedibile dei loro atti.

II. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

A. Libertà dalla schiavitù o dalla servitù

Articolo 4 § 1 della Convenzione

“1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.”

Parole chiave HUDOC

Schiavitù (4-1) – Servitù (4-1) – Tratta di esseri umani (4-1)

1. Schiavitù

13. Nell'esaminare la portata della “schiavitù” ai sensi dell'articolo 4, la Corte rinvia alla classica definizione di schiavitù contenuta nella Convenzione sulla schiavitù del 1926, che definisce la schiavitù “lo stato o la condizione di una persona sulla quale sono esercitati alcuni o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà” (*Siliadin c. Francia*, 2005, § 122).

14. Nella causa *Siliadin c. Francia*, 2005, nella quale la ricorrente, una cittadina togolese diciottenne, era stata costretta a lavorare in qualità di domestica per diversi anni per quindici ore al giorno, senza beneficiare di un giorno di riposo né percepire un salario, la Corte ha concluso che il trattamento che ella aveva subito equivalesse a servitù e a lavoro forzato e obbligatorio, pur non costituendo schiavitù. Ha ritenuto che, sebbene la ricorrente fosse stata chiaramente privata dell'autonomia personale, ella non fosse stata tenuta in condizione di schiavitù, in quanto non era stato esercitato alcun autentico diritto di proprietà giuridica su di lei, tale da ridurla alla condizione di “oggetto” (§ 122).

15. Anche in una causa concernente l'asserita tratta di una minore, la Corte ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti che dimostravano che ella fosse stata tenuta in condizione di schiavitù. Ha ritenuto che, anche assumendo che il padre della ricorrente avesse ricevuto una somma di denaro in relazione all'asserito matrimonio, date le circostanze di tale caso, non si poteva ritenere che tale contributo economico costituisse il prezzo associato al trasferimento della proprietà, circostanza che avrebbe fatto entrare in gioco la nozione di schiavitù. A tale proposito, la Corte ha ribadito che il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, che possono differire notevolmente da una società all'altra e che pertanto si può ragionevolmente accettare che tale pagamento rappresentasse un dono che una famiglia faceva a un'altra, tradizione comune a molte diverse culture nella società odierna (*M. e altri c. Italia e Bulgaria*, 2012, § 161).

2. Servitù

16. Ai fini della Convenzione per “servitù” si intende l'obbligo di fornire i propri servizi imposto con l'uso della coercizione, e deve essere connesso alla nozione di schiavitù (*Sequin c. Francia* (dec.), 2000; *Siliadin c. Francia*, 2005, § 124).

17. Per quanto concerne la nozione di “servitù”, ciò che è proibito è una “forma particolarmente grave di negazione della libertà”. Essa comprende “oltre all'obbligo di prestare alcuni servizi a favore di altri (...) l'obbligo per il “servo” di vivere nella proprietà di un'altra persona e l'impossibilità di modificare la propria condizione” (*Siliadin c. Francia*, 2005, § 123).

18. La Corte ha osservato che la servitù costituiva una specifica forma di lavoro forzato od obbligatorio, ovvero, in altre parole, un lavoro forzato od obbligatorio “aggravato”. Infatti, la fondamentale caratteristica che distingue la servitù dal lavoro forzato od obbligatorio di cui all'articolo 4 della Convenzione è rappresentata dalla sensazione delle vittime che la loro condizione sia permanente e che sia improbabile che la situazione possa cambiare. La Corte

ritiene sufficiente che tale sensazione sia basata sui summenzionati criteri oggettivi, o sia causata, o tenuta in vita, dai responsabili della situazione (*C.N. e V. c. Francia*, 2012, § 91).

19. A tale proposito, la Corte ha sottolineato che la servitù domestica è uno specifico reato, distinto dalla tratta e dallo sfruttamento, e che riguarda un complesso insieme di dinamiche, comprendenti sia forme di coercizione palesi che più sottili, per costringere all'obbedienza (*C.N. c. Regno Unito*, 2012, § 80).

20. Nella causa *Siliadin c. Francia*, 2005, la Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse stata tenuta in condizione di servitù in quanto, oltre al fatto che doveva svolgere un lavoro forzato, ella era una minore priva di risorse, vulnerabile e isolata, sprovvista di mezzi che le consentissero di vivere in un luogo diverso dall'abitazione in cui lavorava alla mercé di tali persone, dalle quali dipendeva completamente, senza alcuna libertà di movimento né tempo libero (§§ 126-27). Si veda altresì la causa *C.N. e V. c. Francia*, 2012, nella quale la Corte ha ritenuto che la prima ricorrente fosse stata tenuta in condizione di servitù, ma la seconda non lo fosse stata (§§ 92-93).

21. Nella causa *F.M. e altre c. Russia*, 2024, § 277, nella quale delle donne era state prelevate dai loro paesi di origine e sfruttate in minimarket di Mosca per periodi che andavano dai sei mesi ai dieci anni, la Corte ha definito il trattamento subito dalle ricorrenti servitù, oltre a tratta transfrontaliera di esseri umani, dato che le ricorrenti dovevano svolgere il lavoro imposto con l'utilizzo della coercizione, dovevano vivere nella proprietà dei loro datori di lavoro senza alcuna possibilità di modificare la propria situazione, percepita come permanente e difficilmente modificabile.

B. Libertà dal lavoro forzato od obbligatorio

Articolo 4 § 2 della Convenzione

“2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.”

Parole chiave HUDOC

Lavoro forzato (4-2) – Lavoro obbligatorio (4-2)

22. L'articolo 4 § 2 della Convenzione proibisce il lavoro forzato od obbligatorio (*Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 117). Tuttavia, l'articolo 4 non definisce il significato dei termini “lavoro forzato od obbligatorio” e nei vari documenti del Consiglio d'Europa relativi ai lavori preparatori della Convenzione europea non sono reperibili informazioni su questo punto (*Van der Mussele c. Belgio*, 1983, § 32).

23. Nella causa *Van der Mussele c. Belgio*, 1983, la Corte aveva fatto ricorso alla Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente il lavoro forzato od obbligatorio. Ai fini di tale Convenzione l'espressione “lavoro forzato od obbligatorio” indica “ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”. La Corte ha adottato tale definizione come punto di partenza per la propria interpretazione dell'articolo 4 § 2 della Convenzione (*ibid.*; *Graziani-Weiss c. Austria*, 2011; *Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 118 e *Adigüzel c. Turchia* (dec.), 2018, §§ 26-27 con i rinvii giurisprudenziali ivi citati).

24. Nella causa *S.M. c. Croazia* [GC], 2020, la Corte ha chiarito che la nozione di “lavoro forzato od obbligatorio” ai sensi dell'articolo 4 è finalizzata a proteggere da casi di grave sfruttamento, come la prostituzione forzata, a prescindere dalla questione di sapere se, nelle particolari circostanze di un caso, essi siano connessi allo specifico contesto della tratta di esseri umani (si veda il paragrafo 3 *supra*).

25. È vero che il termine inglese “*labour*” è utilizzato spesso nel senso stretto di lavoro manuale, ma esso comprende anche l'ampio significato del termine francese “*travail*” e nel presente contesto dovrebbe essere adottato quest'ultimo. La Corte trova conferma di ciò nella definizione contenuta nell'articolo 2 § 1 della Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (“ogni lavoro o servizio” “*tout travail ou service*” in francese), nell'articolo 4 § 3, lettera d) della Convenzione europea (“qualsiasi lavoro o servizio” “*tout travail ou service*” in francese) e nella denominazione stessa dell'Organizzazione internazionale del lavoro [in inglese *International Labour Organization*], le cui attività non si limitano in alcun modo alla sfera del lavoro manuale (*Van der Musselle c. Belgio*, 1983, § 33).

26. Al fine di chiarire la nozione di “lavoro” di cui all'articolo 4 § 2 della Convenzione, la Corte ha sottolineato che non tutto il lavoro estorto a una persona con la minaccia di una “punizione” costituisce necessariamente un “lavoro forzato od obbligatorio”, proibito da tale disposizione. I fattori di cui si deve tener conto comprendono il tipo e la quantità di lavoro in questione. Tali fattori aiutano a distinguere il “lavoro forzato” dall'aiuto che ci si può ragionevolmente attendere da altri familiari, o da persone che condividono un'abitazione. In tale ottica, nella causa *Van der Musselle c. Belgio*, 1983, la Corte ha utilizzato la nozione di “onere sproporzionato” per stabilire se un difensore fosse stato costretto al lavoro forzato quando gli era stato imposto di difendere dei clienti gratuitamente in qualità di difensore d'ufficio (§ 39; si veda altresì *C.N. e V. c. Francia*, 2012, § 74).

27. Il primo aggettivo, “forzato”, fa venire in mente l'idea di costrizione fisica o mentale. Per quanto riguarda il secondo aggettivo, “obbligatorio”, esso non può riferirsi soltanto a forme di costrizione od obbligo giuridici. Per esempio, non si può ritenere che il lavoro da compiere per adempiere un contratto negoziato liberamente rientri nel campo di applicazione dell'articolo 4 soltanto perché una delle parti si è impegnata con l'altra a svolgere tale lavoro e incorrerà in sanzioni se non onora la promessa (*Van der Musselle c. Belgio*, 1983, § 34). È necessario che il lavoro sia “estorto (...) sotto la minaccia di una punizione” e anche che sia svolto contro la volontà dell'interessato, ovvero che sia un lavoro per il quale egli “non si sia offerto volontariamente” (*ibid.*).

28. La Corte ha osservato che nel rapporto globale “*The cost of coercion* [N.d.T. *Il costo della coercizione*]”, adottato dalla Conferenza internazionale del lavoro nel 1999, la nozione di “punizione” è utilizzata in senso ampio, come confermato dall'utilizzo del termine “una punizione”. Essa ha pertanto ritenuto che la “punizione” possa giungere fino alla violenza o alla contenzione fisiche, ma possa anche assumere forme più sottili, di carattere psicologico, come la minaccia di denunciare le vittime, che lavoravano illegalmente, alla polizia o alle autorità competenti in materia di immigrazione (*C.N. e V. c. Francia*, 2012, § 77). Nel contesto della prostituzione forzata, la Corte ha sottolineato che la “forza” può comprendere le forme sottili di condotta coercitiva individuate nella giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 4, nonché dall'Organizzazione internazionale del lavoro e in altri documenti internazionali (*S.M. c. Croazia* [GC], 2020, § 301).

29. La Corte ha ritenuto che il primo criterio, ovvero “la minaccia di una punizione”, fosse soddisfatto nella causa *Van der Musselle c. Belgio*, 1983, nella quale il ricorrente, un praticante avvocato, aveva corso il rischio che il Consiglio dell'*Ordre des avocats* cancellasse il suo nominativo dall'albo dei praticanti o respingesse la sua domanda di iscrizione all'albo degli avvocati (§ 35); nella causa *Graziani-Weiss c. Austria*, 2011, nella quale il rifiuto del ricorrente, che era avvocato, di svolgere l'ufficio di tutore aveva dato luogo a sanzioni disciplinari (§ 39); e nella causa *C.N. e V. c. Francia*, 2012, nella quale la ricorrente era stata minacciata di essere rinvia nel suo paese di origine (§ 78).

30. Nella causa *Siliadin c. Francia*, 2005, la Corte ha ritenuto che, sebbene la ricorrente, che era minorenni, non fosse stata minacciata di “punizione”, rimaneva il fatto che ella si trovava in una situazione equivalente a una minaccia in termini di gravità percepita, in quanto si trattava di un'adolescente che era in un paese straniero, la sua presenza nel territorio francese era illegale, ed ella temeva di essere arrestata dalla polizia. Il suo timore era stato alimentato, ed ella era stata indotta a credere che la sua condizione sarebbe stata regolarizzata (§ 118).

31. Per contro, nella causa *Tibet Mentesh e altri c. Turchia*, 2017, § 68, la Corte ha rilevato che i ricorrenti, che lavoravano in esercizi commerciali dell'aeroporto e avevano lamentato la mancata retribuzione del lavoro straordinario, avevano accettato volontariamente le loro condizioni di lavoro, che prevedevano turni ininterrotti di ventiquattro ore. Inoltre, non era stato dichiarato alcun tipo di coercizione fisica o mentale finalizzata a costringere i ricorrenti a svolgere del lavoro straordinario. La mera eventualità che avrebbero potuto essere licenziati in caso di rifiuto non corrispondeva, secondo la Corte, alla "minaccia di una punizione" ai fini dell'articolo 4. Essa ha pertanto ritenuto che il primo criterio non fosse soddisfatto e ha rigettato il ricorso in quanto incompatibile *ratione materiae* con l'articolo 4 della Convenzione.

32. Nella causa *Adigüzel c. Turchia* (dec.), 2018, nella quale il ricorrente, un medico legale, ha lamentato che gli era stato richiesto di lavorare oltre l'orario lavorativo prescritto senza essere retribuito, la Corte ha ritenuto che, scegliendo di lavorare per il Comune in qualità di dipendente pubblico, il ricorrente avesse dovuto sapere dall'inizio che avrebbe potuto dover prestare servizio oltre l'orario ordinario senza essere retribuito. Inoltre, anche se non era prevista una retribuzione, il ricorrente avrebbe potuto fruire di giorni di riposo compensativo, che egli non aveva mai chiesto. Non poteva pertanto affermare di essere soggetto a un onere sproporzionato. Il rischio di una decurtazione del salario o perfino del licenziamento in caso di rifiuto di lavorare oltre l'orario lavorativo ordinario non era sufficiente per concludere che il lavoro gli era stato richiesto con la minaccia di una "punizione". Alla luce di quanto sopra, la Corte ha ritenuto che i servizi aggiuntivi che erano stati richiesti al ricorrente non costituissero un "lavoro forzato od obbligatorio". La Corte ha rigettato il ricorso in quanto incompatibile *ratione materiae* con l'articolo 4 della Convenzione (§§ 30-35).

33. In ordine al secondo criterio, ovvero la questione di sapere se il ricorrente si fosse offerto volontariamente per il lavoro in questione (*Van der Mussel c. Belgio*, 1983, § 36), la Corte ha tenuto conto del preliminare consenso prestato dal ricorrente a svolgere i compiti richiesti, ma non gli ha attribuito un'importanza determinante (*ibid.*; *Graziani-Weiss c. Austria*, 2011, § 40; *Adigüzel c. Turchia* (dec.), 2018, § 30).

34. La Corte tiene piuttosto conto di tutte le circostanze della causa alla luce degli obiettivi che costituiscono la base dell'articolo 4 nel decidere se la richiesta di svolgere un servizio rientri nella proibizione del "lavoro forzato od obbligatorio" (*Graziani-Weiss c. Austria*, 2011, § 37; *Bucha c. Slovacchia* (dec.), 2011). I criteri elaborati dalla Corte per valutare che cosa possa essere considerato normale in relazione ai doveri spettanti a chi svolge una determinata professione esaminano se i servizi resi esulino dall'ambito delle normali attività professionali dell'interessato; se i servizi siano retribuiti o meno, o se il servizio comprenda un altro tipo di indennizzo; se l'obbligo si basi su un concetto di solidarietà sociale; e se l'onere imposto sia sproporzionato (*Graziani-Weiss c. Austria*, 2011, § 38; *Mihal c. Slovacchia* (dec.), 2011, § 64).

35. È stato ritenuto che non sorgesse alcuna questione ai sensi dell'articolo 4 in casi in cui un dipendente non era stato retribuito per il lavoro svolto, ma il lavoro era stato svolto volontariamente e non era in discussione il diritto alla retribuzione (*Sokur c. Ucraina* (dec.), 2002), in cui il ricorrente era stato trasferito a un impiego meno redditizio (*Antonov c. Russia* (dec.), 2005), in cui la legislazione in materia di assistenza sociale imponeva alla ricorrente di ottenere e accettare qualsiasi tipo di lavoro, indipendentemente dalla questione della sua adeguatezza, riducendo le prestazioni assistenziali se avesse rifiutato di farlo (*Schuitemaker c. Paesi Bassi* (dec.), 2010), o in cui era stato imposto al ricorrente, che era un notaio, di percepire un onorario ridotto quando agiva per conto di organizzazioni senza fini di lucro (*X. c. Germania*, decisione della Commissione, 1979), o in cui i tribunali interni avevano ridotto gli onorari dei ricorrenti quando essi agivano in qualità di difensori nominati ufficialmente per conto delle parti civili in un procedimento penale (*Dănoiu e altri c. Romania*, 2022) o in cui il ricorrente aveva lamentato l'iniquità delle condizioni lavorative e salariali imposte dallo Stato ai congiunti di persone disabili i quali fornivano alle stesse un'assistenza personale (*Radi e Gherghina c. Romania* (dec.), 2016). Per contro, nella causa *Chowdury e altri c. Grecia*, 2017, la Corte ha ritenuto che la situazione dei ricorrenti - immigrati irregolari che lavoravano in difficili condizioni fisiche e senza essere retribuiti, sotto il controllo di guardie armate, nell'industria della

raccolta delle fragole in una particolare regione della Grecia - costituisce tratta di esseri umani e lavoro forzato.

C. Eccezioni

Articolo 4 § 3 della Convenzione

“3. Non è considerato “lavoro forzato od obbligatorio” ai sensi del presente articolo:

(a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dalle disposizioni dell'articolo 5 della Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;

(b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

(c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

(d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.”

Parole chiave HUDOC

Lavoro richiesto alle persone detenute (4-3-a) – Lavoro richiesto durante la libertà condizionale (4-3-a) – Servizio militare (4-3-b) – Servizio civile alternativo (4-3-b) – Servizio richiesto in caso di crisi (4-3-c) – Servizio richiesto in caso di calamità (4-3-c) – Normali doveri civici (4-3-d)

36. Il paragrafo 3 dell'articolo 4 è di ausilio nell'interpretazione del paragrafo 2. Le quattro lettere del paragrafo 3, nonostante la loro diversità, sono basate sulle idee che disciplinano l'interesse generale, la solidarietà sociale e ciò che è normale in una situazione ordinaria (*Van der Musselle c. Belgio*, 1983, § 38; *Karlheinz Schmidt c. Germania*, 1994, § 22; *Zarb Adami c. Malta*, 2006, § 44).

1. Il lavoro nel corso della detenzione o della libertà condizionale

37. L'articolo 4 § 3, lettera a) indica che i termini lavoro “forzato od obbligatorio” non comprendono “il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta” (*Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 119) o in stato di libertà condizionale.

38. Per stabilire quali attività debbano essere considerate un “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta”, la Corte tiene conto dei criteri prevalenti negli Stati membri (*Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 128).

39. Per esempio, quando la Corte ha dovuto esaminare il lavoro richiesto a un detenuto recidivo, la cui liberazione era subordinata all'accumulo di una determinata quantità di risparmi, pur ammettendo che il lavoro in questione fosse obbligatorio, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 4 della Convenzione, in quanto i requisiti di cui all'articolo 4 § 3, lettera a) erano soddisfatti (*Van Droogenbroeck c. Belgio*, 1982, § 59). Secondo la Corte il lavoro richiesto non eccedeva quanto è “ordinario” in tale contesto, in quanto era stato previsto per aiutarlo a reinserirsi nella società e aveva il suo fondamento giuridico in disposizioni che avevano un equivalente in alcuni altri Stati membri del Consiglio d'Europa (*ibid.*; *Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 121; *De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio*, 1971, § 90).

40. In ordine alla remunerazione dei detenuti, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 4 non contenga disposizioni relative alla remunerazione dei detenuti per il lavoro svolto (*Ventun detenuti c. Germania*, decisione della Commissione, 1968; *Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 122). La Corte ha osservato che gli orientamenti su questa questione hanno avuto successivi sviluppi, rispecchiati in particolare dalle Regole penitenziarie europee del 1987 e del 2006, che esigono che il lavoro dei detenuti sia retribuito equamente (*Zhelyazkov c. Bulgaria*, 2012, § 36; *Floroiu c. Romania* (dec.), 2013, § 34). Essa ha tuttavia ritenuto che il mero fatto che un detenuto non fosse stato retribuito per il lavoro che aveva svolto, non impedisse di per sé di considerare tale tipologia di lavoro un “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta” (*ibid.*, § 33).

41. Per esempio, nella causa *Floroiu c. Romania* (dec.), 2013, la Corte ha osservato che i detenuti potevano svolgere un lavoro remunerato o, in caso di compiti di collaborazione nella gestione quotidiana del carcere, un lavoro che non dava luogo a remunerazione, ma conferiva loro il diritto a una riduzione della pena. Ai sensi del diritto interno i detenuti potevano scegliere tra le due tipologie di lavoro, dopo essere stati informati delle condizioni applicabili in ciascun caso. Dato che al ricorrente era stata concessa una significativa riduzione della pena residua da espiare, la Corte ha ritenuto che il lavoro svolto dal ricorrente non fosse stato del tutto gratuito e che, pertanto, tale lavoro potesse essere considerato un "lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta" ai sensi dell'articolo 4 § 3, lettera a) della Convenzione (§§ 35-37).

42. È stato recentemente chiesto alla Grande Camera di stabilire se l'articolo 4 esiga che lo Stato iscriva i detenuti lavoratori al sistema di previdenza sociale, segnatamente, per quanto riguarda il sistema delle pensioni di vecchiaia. Essa ha osservato che, sebbene la maggioranza assoluta degli Stati contraenti preveda forme di iscrizione dei detenuti al sistema previdenziale nazionale, o fornisca loro uno specifico regime assicurativo, solo un'esigua maggioranza iscrive i detenuti lavoratori al sistema delle pensioni di vecchiaia. Il diritto austriaco rispetta pertanto lo sviluppo del diritto europeo, in quanto fornisce a tutti i detenuti una copertura sanitaria e infortunistica, e i detenuti lavoratori sono iscritti al sistema di assicurazione contro la disoccupazione, ma non al sistema delle pensioni di vecchiaia (*Stummer c. Austria* [GC], 2011, § 131). Ha pertanto ritenuto che non vi fosse sufficiente consenso sulla questione dell'iscrizione dei detenuti lavoratori al sistema delle pensioni di vecchiaia. Ha statuito che benché la regola 26.17 delle Regole penitenziarie europee, che stabilisce che i detenuti lavoratori siano inseriti per quanto possibile nei sistemi previdenziali nazionali, rispetti una tendenza in evoluzione, essa non possa essere tradotta in un obbligo ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione. Conseguentemente, il lavoro obbligatorio svolto dal ricorrente nel corso della detenzione, senza essere iscritto al sistema delle pensioni di vecchiaia, doveva essere considerato un "lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta" ai sensi dell'articolo 4 § 3, lettera a), (*ibid.*, § 132; *Floroiu c. Romania* (dec.), 2015, § 32).

43. In una causa in cui il ricorrente ha lamentato il fatto che i detenuti fossero obbligati a lavorare in carcere successivamente al raggiungimento dell'età pensionabile, la Corte, data la finalità del lavoro imposto, la sua natura, la sua portata e il modo in cui doveva essere svolto, osservando anche l'assenza di unanimità tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla questione, ha ritenuto che non si potesse concludere che l'articolo 4 della Convenzione prevedesse una proibizione assoluta e che il lavoro obbligatorio svolto dal ricorrente nel corso della detenzione, compreso il lavoro svolto dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, poteva pertanto essere considerato un "lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta" ai sensi dell'articolo 4 § 3 lettera a) della Convenzione (*Meier c. Svizzera*, 2016, §§ 72-79).

2. Il servizio militare o il servizio civile sostitutivo

44. L'articolo 4 § 3, lettera b) esclude dal campo di applicazione del "lavoro forzato od obbligatorio" proibito dall'articolo 4 § 2 "il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi che riconoscono l'obiezione di coscienza, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio" (*Bayatyan c. Armenia* [GC], 2011, § 100; *Johansen c. Norvegia*, decisione della Commissione, 1985).

45. Nella decisione della Commissione relativa alla causa *W., X., Y. e Z. c. Regno Unito*, 1968, nella quale i ricorrenti erano minorenni quando si erano arruolati nelle forze armate del Regno Unito, la Commissione ha ritenuto che il servizio svolto dai ricorrenti rientrasse nell'esclusione di cui all'articolo 4 § 3 e pertanto le doglianze che lamentavano che tale servizio costituiva un "lavoro forzato od obbligatorio" dovevano essere respinte in quanto manifestamente infondate in considerazione dell'espressa disposizione dell'articolo 4 § 2, lettera b) della Convenzione.

46. La Commissione ha, tuttavia, ritenuto che nell'articolo 4 le nozioni di "servitù" e di "lavoro forzato od obbligatorio" siano distinte e, sebbene di fatto esse debbano spesso sovrapporsi, non possano

essere considerate equivalenti, e che la disposizione che esclude espressamente il servizio militare dal campo di applicazione del “lavoro forzato od obbligatorio” non escluda necessariamente in qualsiasi circostanza tale servizio da un esame alla luce della proibizione rivolta alla “schiavitù o servitù” (*W., X., Y. e Z. c. Regno Unito*, decisione della Commissione, 1968). La Commissione ha ritenuto che generalmente il dovere di un militare, che si arruola dopo aver raggiunto la maggiore età, di osservare le condizioni di assunzione e la conseguente limitazione della sua libertà e dei suoi diritti personali non pregiudichi i suoi diritti al punto da poter essere definito “schiavitù o servitù” (*ibid.*). Essa ha ritenuto che la minore età dei ricorrenti, che si erano arruolati con il consenso dei genitori, non potesse attribuire alla normale condizione di un militare il carattere di “servitù” (*ibid.*).

47. Recentemente, tuttavia, nella causa *Chitos c. Grecia*, 2015, che concerneva l'obbligo imposto a un ufficiale dell'esercito di versare allo Stato una notevole somma di denaro per essere autorizzato a congedarsi dall'esercito prima del termine del periodo di servizio previsto dal contratto, la Corte si è discostata dall'interpretazione di cui sopra e ha ritenuto che l'esclusione prevista dall'articolo 4 § 3 concernesse soltanto il servizio militare obbligatorio e non si applicasse ai militari di carriera. Ha ritenuto che il paragrafo 3, lettera b) dell'articolo 4 dovesse essere esaminato nell'insieme. La lettura dell'intera lettera nel suo contesto suggeriva, per due motivi, che negli Stati in cui esisteva tale regime esso si applicava al servizio militare obbligatorio: in primo luogo, mediante il rinvio agli obiettori di coscienza, che sono ovviamente dei coscritti e non fanno parte del personale militare di carriera, e in secondo luogo, mediante l'esplicito rinvio al servizio militare obbligatorio alla fine della lettera. La sua interpretazione ha inoltre trovato conforto nella Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 29, nonché nel parere espresso sia dal Comitato europeo per i diritti sociali che dal Comitato dei Ministri (§§ 83-89).

48. Nella summenzionata causa *Chitos c. Grecia*, 2015, la Corte ha ritenuto che, benché fosse legittimo che gli Stati prevedessero periodi di servizio obbligatorio per gli ufficiali dell'esercito dopo il compimento degli studi, nonché il pagamento di un indennizzo in caso di dimissioni anticipate, al fine di recuperare le spese connesse alla loro istruzione, i differenti interessi in gioco dovessero essere conciliati. Date le particolari circostanze di tale causa la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 4 § 2, in quanto le autorità avevano imposto al ricorrente un onere sproporzionato (§ 109; si veda, *a contrario*, *Lazaridis c. Grecia* (dec.), 2016).

3. Il servizio richiesto in caso di crisi o di calamità

49. L'articolo 4 § 3, lettera c) esclude dal campo di applicazione del lavoro forzato od obbligatorio qualsiasi servizio richiesto in caso di crisi o di calamità, che minacciano la vita o il benessere della comunità. A tale proposito, la Commissione ha ritenuto che l'obbligo di un titolare di diritti di caccia di partecipare attivamente alla gassazione delle tane delle volpi nell'ambito di una campagna contro un'epidemia – anche se l'obbligo di cui sopra rientrava nella nozione di lavoro obbligatorio – fosse giustificato ai sensi dell'articolo 4 § 3, lettera c) che consente di richiedere servizi in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità, o ai sensi dell'articolo 4 § 3, lettera d) che consente il servizio facente parte dei normali doveri civici (*S. c. Germania*, decisione della Commissione). In una causa concernente l'obbligo del ricorrente di lavorare per un anno nel servizio odontoiatrico pubblico della Norvegia settentrionale, due membri della Commissione hanno ritenuto che il servizio in questione fosse un servizio ragionevolmente richiesto al ricorrente in una crisi che minacciava il benessere della comunità e non costituisse lavoro forzato od obbligatorio (*I. c. Norvegia*, decisione della Commissione, 1963).

4. I normali doveri civici

50. L'articolo 4 § 3, lettera d) esclude dal campo di applicazione del lavoro forzato od obbligatorio qualsiasi lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici (*Van der Musselle c. Belgio*, 1983, § 38).

51. Nella causa *Van der Musselle c. Belgio*, 1983, la Corte ha ammesso che il ricorrente, un praticante avvocato, avesse subito un pregiudizio in quanto non era stato remunerato e non gli erano state rimborsate le spese, tale pregiudizio era tuttavia andato di pari passo con i vantaggi di cui aveva beneficiato e non si era dimostrato eccessivo. Essa ha ritenuto che, benché anche il lavoro remunerato possa essere considerato lavoro forzato od obbligatorio, l'assenza di remunerazione e di rimborso delle spese costituisca un fattore rilevante nel considerare ciò che è proporzionato o fa parte del normale svolgimento di un'attività. Rilevando che al ricorrente non era stato imposto un onere lavorativo sproporzionato e che l'importo delle spese direttamente riconducibili al lavoro legale che egli aveva svolto in questione era stato relativamente modesto, la Corte ha concluso che egli non era stato vittima di un lavoro obbligatorio ai fini dell'articolo 4 § 2 della Convenzione (§§ 34-41).

52. Più recentemente, la Corte ha concluso che l'obbligo di un medico di partecipare al servizio di pronto soccorso non costituisca lavoro forzato od obbligatorio ai fini dell'articolo 4 § 2 e ha dichiarato la pertinente parte del ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondata (*Steindel c. Germania* (dec.), 2010). In tale causa la Corte ha ritenuto rilevante, in particolare, (i) il fatto che i servizi da prestare fossero remunerati e non esulassero dall'ambito delle normali attività professionali di un medico; (ii) che l'obbligo in questione fosse basato su un concetto di solidarietà professionale e civile e fosse finalizzato a scongiurare le emergenze; e (iii) che l'onere imposto al ricorrente non fosse sproporzionato.

53. La Commissione e la Corte hanno inoltre ritenuto che le parole "qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici" comprendano: il servizio obbligatorio in una giuria (*Zarb Adami c. Malta*, 2006; il servizio obbligatorio nei Vigili del Fuoco o il contributo finanziario dovuto in sostituzione del servizio (*Karlheinz Schmidt c. Germania*, 1994); l'obbligo di eseguire visite mediche gratuite (*Reitmayr c. Austria*, 1995); l'obbligo di partecipare al servizio di pronto soccorso (*Steindel c. Germania* (dec.), 2010); o l'obbligo giuridico posto a carico delle società in qualità di datori di lavoro di calcolare e trattenere determinati oneri fiscali, contributi previdenziali ecc. dai salari e dalle retribuzioni dei propri dipendenti (*Quattro società c. Austria*, decisione della Commissione, 1976).

54. I criteri che servono a delimitare il concetto di lavoro obbligatorio comprendono la nozione di ciò che rientra nel normale svolgimento di un'attività. Un lavoro di per sé normale può infatti diventare anormale se la scelta dei gruppi o delle persone che sono tenuti a svolgerlo è disciplinata da fattori discriminatori. Pertanto in cause in cui la Corte ha ritenuto che non vi fosse stato lavoro forzato od obbligatorio al fine dell'articolo 4, non consegue che i fatti in questione esulino completamente dall'ambito dell'articolo 4 e, quindi, dell'articolo 14 (*Van der Musselle c. Belgio*, 1983, § 43; *Zarb Adami c. Malta*, 2006, § 45). Per esempio, qualsiasi discriminazione ingiustificata tra gli uomini e le donne nell'imposizione di un dovere civico costituisce violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 4 della Convenzione (*ibid.*, § 83; *Karlheinz Schmidt c. Germania*, 1994, § 29).

III. Obblighi positivi

55. Nella causa *Siliadin c. Francia*, 2005, la Corte ha osservato, in relazione ad alcune disposizioni della Convenzione, come gli articoli 2, 3 e 8, che il fatto che uno Stato si astenga dal violare i diritti garantiti non è sufficiente per concludere che esso abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (§ 77). A tale riguardo, ha ritenuto che limitare l'adempimento dell'articolo 4 della Convenzione unicamente all'azione diretta delle autorità statali sarebbe incompatibile con gli strumenti internazionali che concernono specificamente tale questione ed equivarrebbe a renderlo inefficace (§ 89). Ha pertanto ritenuto che l'articolo 4 della Convenzione imponga agli Stati obblighi positivi. Due degli aspetti degli obblighi positivi – il dovere di predisporre un quadro legislativo e amministrativo e quello di adottare misure operative – possono essere qualificati come sostanziali, mentre il terzo aspetto concerne l'obbligo procedurale di indagine (*S.M. c. Croazia* [GC], 2020, § 306).

A. L'obbligo positivo di predisporre un idoneo quadro legislativo e amministrativo

56. L'articolo 4 obbliga gli Stati membri a penalizzare e perseguire efficacemente qualsiasi atto finalizzato a tenere una persona in condizioni di schiavitù, servitù o lavoro forzato od obbligatorio (*C.N. c. Regno Unito*, 2012, § 66; *Siliadin c. Francia*, 2005, § 112; *C.N. e V. c. Francia*, 2012, § 105). Per ottemperare a tale obbligo, gli Stati membri sono tenuti a predisporre un quadro legislativo e amministrativo che proibisca e punisca tali atti (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, § 285).

57. Nel particolare contesto della tratta, la Corte ha sottolineato che il Protocollo di Palermo e la Convenzione sulla lotta contro la tratta rinviano alla necessità di un approccio globale alla lotta contro la tratta, che comprenda misure finalizzate a prevenire la tratta e a proteggere le vittime, nonché misure finalizzate a punire i trafficanti. A suo avviso, dalle disposizioni di questi due strumenti risultava chiaro che gli Stati contraenti, che comprendevano quasi tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, erano pervenuti alla conclusione che soltanto una combinazione di misure che affrontavano tutti e tre gli aspetti poteva essere efficace nella lotta contro la tratta. La Corte ha pertanto sottolineato che l'obbligo di penalizzare e perseguire la tratta è soltanto un aspetto dell'impegno generale degli Stati membri di contrastare la tratta e che la portata degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 4 deve essere considerata in tale più ampio contesto (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010). Quindi, per adempiere ai loro obblighi positivi, gli Stati membri devono predisporre un quadro legislativo e amministrativo per prevenire e punire la tratta e proteggere le vittime (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, 2021, § 151).

58. A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che lo spettro delle garanzie previste dalla legislazione nazionale debba essere idoneo ad assicurare una tutela concreta ed effettiva dei diritti delle vittime o delle potenziali vittime della tratta. Conseguentemente, essa ha ritenuto che l'articolo 4 obblighi gli Stati membri a predisporre, oltre a misure di natura penale per punire i trafficanti, misure adeguate che disciplinino le attività utilizzate spesso come copertura per la tratta di esseri umani. Inoltre, le disposizioni di uno Stato in materia di immigrazione debbono trattare le preoccupazioni concernenti l'incoraggiamento, il favoreggiamento e la tolleranza della tratta (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, § 284). Gli Stati devono inoltre fornire ai funzionari delle forze dell'ordine e degli uffici immigrazione una formazione pertinente (*ibid.*, § 287). La Corte ha inoltre ritenuto che gli Stati abbiano l'obbligo positivo di consentire alle vittime della tratta di pretendere dai trafficanti il risarcimento del mancato guadagno (*Krachunova c. Bulgaria*, 2023, § 177): per quanto riguarda il guadagno ottenuto mediante la prostituzione, l'inosservanza di tale obbligo positivo non può essere giustificata automaticamente da motivi di ordine morale e deve essere valutata alla luce di imperative considerazioni di ordine pubblico miranti a contrastare la tratta di esseri umani e a favorire la protezione delle sue vittime (§§ 189-193).

59. La Corte ha sottolineato che i summenzionati principi sono ugualmente pertinenti per quanto riguarda la tratta di esseri umani e lo sfruttamento delle persone mediante il lavoro. La Corte ha pertanto accettato che la tratta di esseri umani comprenda l'assunzione di persone finalizzata allo

sfruttamento e che lo sfruttamento comprenda il lavoro forzato. Ha sottolineato, a tale riguardo, che l'articolo 4 § 2 della Convenzione comportava per gli Stati l'obbligo positivo di occuparsi di tale categoria di tratta mediante un quadro legislativo o regolamentare che permettesse di impedire la tratta di esseri umani e il loro sfruttamento mediante il lavoro, la protezione delle vittime e le indagini sui casi sostenibili di tale tipologia di tratta, unitamente alla qualificazione come reato e all'effettiva azione penale in relazione a qualsiasi atto finalizzato a tenere una persona in tale situazione (*Chowdury e altri c. Grecia*, 2017, §§ 86-89 e 103-104).

60. Nelle cause *Siliadin c. Francia*, 2005, § 148, *C.N. e V. c. Francia*, 2012, § 108, e *C.N. c. Regno Unito*, 2012, § 76, la Corte ha ritenuto che la legislazione in vigore all'epoca dei fatti non offriva ai ricorrenti una tutela concreta ed effettiva contro trattamenti rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4 della Convenzione. Mentre nella causa *Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, sulla base delle prove di cui disponeva e in considerazione dei limiti della competenza della Russia riguardo ai particolari fatti della causa, la Corte non ha riscontrato una simile lacuna nel quadro legislativo e amministrativo russo in materia di tratta (*ibid.*, §§ 301-303; *V.F. c. Francia* (dec.), 2011; *J.A. c. Francia* (dec.), 2014). In tale causa, è stato ritenuto che Cipro avesse violato tale obbligo in quanto, nonostante le prove della tratta a Cipro e le preoccupazioni espresse in vari rapporti circa il fatto che la politica in materia di immigrazione e le lacune legislative cipriote incoraggiassero la tratta delle donne verso Cipro, in tale Paese il regime di visti riservato agli artisti non aveva fornito alla figlia del ricorrente, la Sig.ra Rantseva, una tutela concreta ed effettiva contro la tratta e lo sfruttamento (§§ 290-93). Nella causa *T.I. e altri c. Grecia*, 2019, la Corte ha ritenuto che il quadro giuridico che disciplinava alcuni procedimenti non fosse stato effettivo o sufficiente per punire i trafficanti o garantire l'effettiva prevenzione della tratta di esseri umani, dato che all'epoca dei fatti la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale non costituiva un reato distinto e che il tempo necessario a prescrivere il meno grave reato di tratta di esseri umani era più breve, e ciò aveva comportato l'archiviazione, per prescrizione, del procedimento a carico di due imputati. Nella causa *L.E. c. Grecia*, 2016, la Corte ha ritenuto che la legislazione emendata avesse fornito alla ricorrente una concreta ed effettiva tutela contro la tratta di esseri umani, finalizzata allo sfruttamento sessuale.

61. Nella causa *I.C. c. Repubblica di Moldova*, 2025, §§ 152-57, la Corte ha ritenuto che il quadro giuridico in vigore all'epoca dei fatti, in virtù del quale si procedeva alla deistituzionalizzazione delle persone con disabilità intellettive, che erano state private della capacità giuridica, non avesse garantito alla ricorrente – una donna affetta da disabilità intellettive - una tutela concreta ed effettiva contro la tratta e la servitù successivamente alle sue dimissioni dall'istituto statale e al suo collocamento in una famiglia dove era costretta a lavorare senza retribuzione.

B. L'obbligo positivo di adottare misure operative

62. In determinate circostanze, l'articolo 4 della Convenzione può esigere che uno Stato adotti misure operative finalizzate a proteggere le vittime, o le potenziali vittime, di trattamenti contrari a tale articolo (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, § 286; *C.N. c. Regno Unito*, 2012, § 67). Perché sorga l'obbligo positivo di adottare misure operative nelle circostanze di un particolare caso, deve essere dimostrato che le autorità statali erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza di circostanze che davano luogo a un credibile sospetto che una persona identificata avesse corso, o corresse, un rischio reale e immediato di subire un trattamento contrario all'articolo 4 della Convenzione. In caso di risposta affermativa, vi sarà violazione di tale articolo qualora le autorità non adottino, nell'ambito delle loro facoltà, misure idonee a evitare alla persona tale situazione o rischio (*ibid.* e *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, 2021, § 152).

63. Quanto alla tipologia delle misure operative che potrebbero essere necessarie ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, la Corte ha ritenuto pertinente nel contesto della tratta il fatto che la Convenzione sulla lotta contro la tratta solleciti gli Stati membri ad adottare una serie di misure di prevenzione della tratta e di protezione dei diritti delle vittime. Le misure di prevenzione comprendono misure destinate a rafforzare il coordinamento a livello nazionale dei vari organi di

contrasto alla tratta e a scoraggiare la domanda di ogni forma di sfruttamento. Le misure di protezione comprendono l'agevolazione dell'identificazione delle vittime da parte di persone qualificate e l'assistenza alle vittime nel loro processo di recupero fisico, psicologico e sociale (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, 2021, § 153). Lo Stato deve tenere conto della vulnerabilità delle vittime della tratta, in particolare dei minori, quando decide le pertinenti misure applicabili (*ibid.*, § 161; si vedano altresì *A.I. c. Italia*, 2021, §§ 103-104, nella quale la ricorrente, vittima di tratta, non aveva potuto esercitare i suoi diritti di visita in relazione alle sue due figlie in violazione dell'articolo 8 della Convenzione e *N.Ç. c. Turchia*, 2021, § 133, nella quale lo Stato non aveva protetto una minore vittima di sfruttamento sessuale nel corso del procedimento penale relativo agli abusi sessuali subiti dalla stessa, in violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione).

64. Tuttavia, tenendo presenti le difficoltà di controllare le società moderne e le scelte operative che devono essere compiute in termini di priorità e di risorse, l'obbligo di adottare misure operative deve essere interpretato in modo da non imporre alle autorità un onere impossibile o sproporzionato (*C.N. c. Regno Unito*, 2012, § 68; *Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, § 287).

65. La Corte ha chiarito che non si può far discendere dalla Convenzione sulla lotta contro la tratta o da qualunque altro strumento internazionale alcun divieto generale di perseguire le vittime di tratta. Tuttavia, il perseguimento delle vittime, o delle potenziali vittime, di tratta può, in determinate circostanze, essere contrario al dovere dello Stato di adottare misure operative per proteggere le stesse (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, 2021, § 158-159 e *G.S. c. Regno Unito* (dec.), 2021, § 22). A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che l'identificazione precoce delle vittime di tratta da parte di un'autorità competente, sulla base dei criteri individuati nel Protocollo di Palermo e nella Convenzione sulla lotta contro la tratta, sia di fondamentale importanza e che qualsiasi decisione di perseguire debba essere adottata per quanto possibile dopo aver effettuato tale valutazione (*V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, 2021, §§ 160-161). Essa ha inoltre sottolineato che, dopo che la tratta è stata valutata dall'autorità competente, ogni successiva decisione di procedere penalmente deve tenere conto di tale valutazione. Sebbene il pubblico ministero possa non essere tenuto a osservare le conclusioni formulate nel corso di tale valutazione, egli dovrebbe addurre motivi chiari, compatibili con la definizione di tratta contenuta nei suddetti strumenti internazionali, per discostarsene (*ibid.*, § 162).

66. Nella causa *Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, varie inadempienze della polizia, segnatamente, il mancato svolgimento di ulteriori indagini per appurare se la Sig.ra Rantseva fosse stata oggetto di tratta, la decisione di affidarla alla custodia di M. A. e l'inosservanza di diverse disposizioni del diritto interno, hanno condotto la Corte a concludere che le autorità cipriote non avessero adottato misure finalizzate a proteggere la Sig.ra Rantseva dalla tratta (§ 298).

67. Nella causa *V.F. c. Francia*, 2011, la Corte, pur consapevole delle dimensioni del fenomeno della tratta delle donne nigeriane in Francia e delle difficoltà che esse incontravano a presentarsi alle autorità al fine di ottenere protezione, non ha che potuto rilevare, alla luce delle circostanze della causa, che la ricorrente non aveva tentato di rivolgersi alle autorità per denunciare la situazione in cui si trovava. Ha pertanto ritenuto che le prove presentate dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare che, quando avevano deciso di espellerla, le autorità di polizia sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che la ricorrente era stata vittima di una rete di trafficanti di esseri umani.

68. Nella causa *Chowdury e altri c. Grecia*, 2017, la Corte ha ritenuto che la Grecia non avesse osservato i suoi obblighi positivi in quanto le autorità, che conoscevano dai rapporti ufficiali e dai media la situazione in cui si trovavano i lavoratori immigrati ben prima della sparatoria nella quale erano stati coinvolti i ricorrenti, non avevano adottato misure adeguate per impedire la tratta e proteggere i ricorrenti (§§ 111-115).

69. Nella causa *V.C.L. e A.N. c. Regno Unito*, 2021, nella quale la Corte è stata chiamata a valutare se il perseguimento di una vittima o di una potenziale vittima della tratta sollevasse una questione ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, essa ha concluso che il Regno Unito non aveva adempiuto al suo dovere ai sensi dell'articolo 4 di adottare misure operative per proteggere i ricorrenti, dei minori vietnamiti che lavoravano in fabbriche di cannabis nel Regno Unito. A tale riguardo la Corte ha ritenuto

che, malgrado le circostanze che indicavano che i ricorrenti erano stati vittime di tratta, essi fossero stati accusati di un reato senza una preliminare valutazione da parte dell'autorità competente della loro qualità di vittime di tratta. La Corte ha inoltre osservato che, sebbene tale autorità avesse in seguito riconosciuto la qualità dei ricorrenti di vittime di tratta, tale valutazione era stata ignorata sia dalla Procura che dalla Corte di appello che avevano ritenuto giustificata la decisione iniziale di procedere penalmente senza motivare adeguatamente la propria decisione (§§ 172-173 e 181-182).

70. Per contro, nella causa *G.S. c. Regno Unito*, 2021, la Corte era convinta che la Corte di appello, quando aveva negato alla ricorrente, vittima adulta di tratta, l'autorizzazione a impugnare la sua condanna per reati connessi a sostanze stupefacenti, aveva considerato in quale misura ella era stata costretta a commettere il reato in questione e aveva concluso che il grado di costrizione non era stato tale da estinguere la sua responsabilità. Essa ha pertanto ritenuto che le modalità della valutazione della situazione effettuata dalla Corte di appello fossero compatibili con l'articolo 26 della Convenzione sulla lotta contro la tratta e con l'articolo 8 della direttiva anti-tratta e che il diniego dell'autorizzazione all'impugnazione non potesse essere interpretato come se lo Stato avesse omesso di adottare, ai sensi dell'articolo 4, misure operative per proteggere la ricorrente in quanto vittima di tratta (§ 24).

C. L'obbligo procedurale di indagare

71. L'articolo 4 della Convenzione sancisce l'obbligo procedurale di svolgere indagini qualora sussista un sospetto credibile della violazione dei diritti di una persona previsti da tale articolo, sia che si tratti di tratta di esseri umani (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, § 288), di servitù domestica (*C.N. c. Regno Unito*, 2012, o di prostituzione forzata (*S.M. c. Croazia* [GC], 2020, § 307). I requisiti dell'obbligo procedurale di cui all'articolo 4 sono informati ai principi convergenti di cui agli articoli 2 e 3 della Convenzione (*S.M. c. Croazia* [GC], 2020, §§ 309-311).

72. Gli obblighi procedurali di cui all'articolo 4 sono analoghi a prescindere dal fatto che al trattamento inflitto abbiano partecipato agenti dello Stato o privati cittadini. L'obbligo di indagare non dipende da una denuncia della vittima o di un prossimo congiunto, ma le autorità devono procedere d'ufficio quando sono informate della questione. Perché un'indagine sia efficace essa deve essere indipendente dalle persone coinvolte nei fatti e deve anche poter condurre all'individuazione e alla punizione dei responsabili, non si tratta di un obbligo di risultato, ma di mezzi. Nondimeno, le autorità devono adottare qualunque misura ragionevole in loro potere per raccogliere prove e chiarire le circostanze del caso. In particolare, le conclusioni dell'indagine debbono essere fondate su un'analisi approfondita, obiettiva e imparziale di tutti gli elementi pertinenti. Il requisito della tempestività e della ragionevole celerità è inoltre implicito in ogni caso, ma qualora sussista la possibilità di sottrarre la persona alla situazione pregiudizievole, l'indagine deve essere intrapresa con la massima sollecitudine. Infine, la vittima o il prossimo congiunto devono partecipare alla procedura nella misura necessaria a salvaguardare i loro legittimi interessi. Gli eventuali vizi nel procedimento in questione e nel processo decisionale devono dare luogo a lacune importanti perché sorga una questione ai sensi dell'articolo 4. In altre parole, la Corte non si occupa di asseriti errori o di isolate omissioni ma soltanto di carenze significative del procedimento e del relativo processo decisionale, ovvero di carenze in grado di compromettere la capacità dell'indagine di accertare le circostanze del caso o le responsabilità (*S.M. c. Croazia* [GC], 2020, §§ 312-320; *Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, § 288).

73. Nel particolare contesto della tratta di esseri umani, oltre all'obbligo di condurre indagini interne sui fatti che avvengono nei propri territori, gli Stati membri sono anche tenuti, nei casi di tratta transfrontaliera, a cooperare efficacemente con le autorità competenti degli altri Stati interessati alle indagini relative a fatti avvenuti al di fuori dei loro territori (*Rantsev c. Cipro e Russia*, 2010, § 289 e *Zoletic e altri c. Azerbaijan*, 2021, § 191).

74. Nella causa *Rantsev c. Cipro e Russia* la Corte ha concluso che le autorità russe non avevano indagato sulla possibilità che singoli agenti o reti operanti in Russia fossero coinvolti nella tratta della Sig.ra Rantseva verso Cipro (§ 308). Tuttavia, nella causa *M. e altri c. Italia e Bulgaria*, 2012, la Corte

ha ritenuto che le circostanze del caso non avessero dato luogo a una tratta di esseri umani, situazione che avrebbe comportato la responsabilità dello Stato bulgaro, qualora la tratta avesse avuto inizio nel territorio di tale Stato (§ 169). In tale causa ha inoltre ritenuto che le autorità bulgare avessero prestato assistenza ai ricorrenti e mantenuto costanti contatti con le autorità italiane, con le quali collaboravano (§ 169).

75. Nella causa *J. e altre c. Austria*, 2017, nella quale le ricorrenti hanno lamentato la decisione del pubblico ministero di non svolgere indagini su asseriti reati di tratta di esseri umani commessi all'estero da non cittadini, la Corte ha ritenuto che l'articolo 4 della Convenzione, e in particolare il suo aspetto procedurale, non esiga che gli Stati prevedano una competenza universale in ordine ai reati di tratta commessi all'estero. A tale proposito, ha rilevato che il Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 2000, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, tace sulla questione della competenza, e che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani imponeva agli Stati parti unicamente di prevedere la competenza per i reati di tratta commessi nel proprio territorio, o da un loro cittadino, o nei confronti di un loro cittadino (§ 114).

76. Nella causa *Chowdury e altri c. Grecia*, 2017, la Corte ha ritenuto che la Grecia non avesse osservato i suoi obblighi procedurali, in particolare perché il pubblico ministero aveva rifiutato di procedere in relazione ai ventuno ricorrenti in quanto essi avevano presentato ricorso tardivamente, e non aveva tenuto conto delle più ampie questioni della tratta e del lavoro forzato che essi avevano lamentato (§ 117-121). La Corte ha inoltre concluso che i giudici nazionali avevano valutato la situazione dei ricorrenti in modo molto limitato, analizzandola dal punto di vista della servitù, con la conseguenza che nessun imputato era stato condannato per il reato di tratta di esseri umani e non erano state pertanto applicate le pene appropriate (§§ 123-127).

77. Nella causa *S.M. c. Croazia* [GC], 2020, la ricorrente aveva affermato che T.M., un ex agente di polizia, l'aveva costretta fisicamente e psicologicamente a esercitare la prostituzione. Benché ella avesse ottenuto il riconoscimento amministrativo della qualità di vittima potenziale della tratta di esseri umani, la Corte ha ritenuto che ciò non potesse essere considerato un riconoscimento dello svolgimento degli elementi del reato di tratta di esseri umani. Tale questione doveva essere chiarita in un successivo procedimento penale. Esaminando i fatti della causa alla luce dei tre elementi costitutivi della tratta di esseri umani, la Corte ha individuato il "reclutamento" della ricorrente tramite Facebook, l'utilizzo della forza nei suoi confronti, nonché la possibile fornitura di un alloggio e la schiavitù per debiti. Inoltre, T.M., un ex agente di polizia, era stato capace di abusare della sua vulnerabilità. La Corte ha ritenuto pertanto che la ricorrente, lamentando di essere stata vittima della tratta di esseri umani e/o della prostituzione forzata, avesse formulato una doglianza sostenibile corroborata da prove probabili. La risposta procedurale a tale doglianza sostenibile e a tali prove probabili aveva risentito di vizi importanti, per esempio non erano state esplorate ovvie piste investigative che avrebbero potuto chiarire la vera natura del rapporto tra le due parti, era stato fatto eccessivo affidamento sulla testimonianza della ricorrente senza tenere conto del possibile impatto del trauma psicologico sulla sua capacità di riferire in maniera coerente e chiara le circostanze del suo sfruttamento (si veda altresì *T.V. c. Spagna*, 2024, nella quale la Corte ha riscontrato carenze importanti nella risposta procedurale interna a una denuncia penale sostenibile di tratta di esseri umani e prostituzione forzata corroborata da prove probabili). Nella causa *B.B. c. Slovacchia*, 2024, § 99, nella quale la ricorrente era stata condotta dalla Slovacchia al Regno Unito per farla prostituire da una persona che, malgrado le circostanze indicassero la sussistenza della tratta di esseri umani, era stata successivamente condannata soltanto per sfruttamento della prostituzione, la Corte ha sottolineato che le autorità non avevano adottato tutte le misure ragionevoli per raccogliere prove e chiarire le circostanze del caso, dimostrando in particolare di comprendere i molti modi sottili che possono far cadere una persona sotto il controllo di un'altra, e chiarendo in tal modo la vera natura del rapporto tra la ricorrente e l'asserito trafficante.

78. In una causa concernente un'asserita tratta transfrontaliera di esseri umani e il lavoro forzato di lavoratori migranti, la Corte ha ritenuto sostenibili le doglianze dei ricorrenti, dato che la

documentazione agli atti, in particolare un rapporto predisposto da ONG specializzate, confermava ampiamente la versione dei fatti dei ricorrenti (*Zoletic e altri c. Azerbaijan*, 2021, §§ 161-164). Inoltre, tenuto conto delle informazioni di cui le autorità disponevano per altre vie, come i rapporti sui paesi della ECRI e del GRETA, nonché dell'azione civile promossa dai ricorrenti, la Corte ha ritenuto che l'attenzione delle autorità fosse stata richiamata sufficientemente sulle accuse sostenibili di tratta di esseri umani e lavoro forzato formulate da essi. Era pertanto necessaria un'effettiva indagine penale d'ufficio (*ibid.*, § 200). Tuttavia, nel caso di specie non era stata svolta alcuna indagine del genere (*ibid.*, § 208).

79. Nella causa *T.I. e altri c. Grecia*, 2019, oltre all'effettività del procedimento relativo all'asserito sfruttamento dei ricorrenti, la Corte ha esaminato l'effettività del procedimento relativo al rilascio di visti ai ricorrenti. Tenendo conto, in particolare, delle informazioni disponibili all'epoca dei fatti sul fenomeno della tratta di esseri umani in Russia e in Grecia, e in considerazione della gravità delle accuse formulate dai ricorrenti e del fatto che essi avevano accusato dei pubblici ufficiali di partecipazione a reti di trafficanti di esseri umani, le autorità avevano l'obbligo di agire con particolare diligenza al fine di verificare che le richieste di visto fossero state esaminate scrupolosamente prima dell'emissione dei visti e quindi di dissipare i dubbi relativi all'integrità dei pubblici ufficiali. La Corte ha ritenuto che le competenti autorità non avessero trattato la causa con il necessario livello di diligenza, in particolare in considerazione dell'eccessiva durata delle indagini, che aveva comportato la prescrizione dei procedimenti penali (reati di falsità/uso di documenti falsi). Ha inoltre ritenuto che i ricorrenti non avessero partecipato all'indagine nella misura necessaria, in quanto tutti i tentativi di notificare i decreti di citazione a comparire in qualità di testimoni, tranne uno, erano stati infruttuosi, e non era stato compiuto alcun tentativo di reperirli all'indirizzo che avevano fornito nelle domande presentate dagli stessi al fine di costituirsi in qualità di parti civili.

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida si riferisce alle sentenze o alle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e alle decisioni o ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo ("la Commissione").

Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione si riferisce a una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Nell'elenco che segue le sentenze delle Camere non definitive alla data di ultimazione del presente aggiornamento ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sono contrassegnate da un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione prevede: "La sentenza di una Camera diviene definitiva: (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43". Nei casi in cui il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza della Camera non diviene definitiva e pertanto non produce effetti giuridici; la sentenza che diviene definitiva è la successiva sentenza pronunciata dalla Grande Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>) che permette di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze, decisioni, cause comunicate, pareri consultivi della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, nonché sintesi giuridiche tratte dai bollettini informativi sulla giurisprudenza), della Commissione (decisioni e rapporti), nonché alle risoluzioni del Comitato dei Ministri.

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o in francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di numerose importanti cause in oltre trenta lingue non ufficiali e collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali online prodotte da terzi. Tutte le versioni linguistiche disponibili delle cause citate sono accessibili mediante la scheda 'Language versions' presente nella banca dati HUDOC, la scheda appare dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale alla causa.

—A—

[A.I. c. Italia](#), n. 70896/17, 1° aprile 2021
[Adigüzel c. Turchia](#) (dec.) n. 7442/08, 6 febbraio 2018
[Antonov c. Russia](#) (dec.), n. 38020/03, 3 novembre 2005

—B—

[Bayatyan c. Armenia](#) [GC], n. 23459/03, CEDU 2011
[B.B. c. Slovacchia](#), n. 48587/21, 24 ottobre 2024
[Bucha c. Slovacchia](#) (dec.), n. 43259/07, 20 settembre 2011

—C—

[C.N. c. Regno Unito](#), n. 4239/08, 13 novembre 2012
[C.N. e V. c. Francia](#), n. 67724/09, 11 ottobre 2012

Chitos c. Grecia, n. 51637/12, CEDU 2015
Chowdury e altri c. Grecia, n. 21884/15, CEDU 2017

—D—

Dănoiu e altri c. Romania, nn. 54780/15 e altri 2, 25 gennaio 2022
De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, 18 giugno 1971, Serie A n. 12

—F—

Floroiu c. Romania (dec.), n. 15303/10, 12 marzo 2013
F.M. e altri c. Russia, nn. 71671/16 e 40190/18, 10 dicembre 2024

—G—

G.S. c. Regno Unito (dec.), n. 7604/19, 23 novembre 2021
Graziani-Weiss c. Austria, n. 31950/06, 18 ottobre 2011

—I—

I. c. Norvegia, n. 1468/62, decisione della Commissione del 17 dicembre 1963
I.C. c. Repubblica di Moldova, n. 36436/22, 27 febbraio 2025

—J—

J. e altri c. Austria, n. 58216/12, 17 gennaio 2017
J.A. c. Francia (dec.), n. 45310/11, 27 maggio 2014
Jasuitis e Šimaitis c. Lituania, nn. 28186/19 e 29092/19, 12 dicembre 2023
Johansen c. Norvegia, n. 10600/83, decisione della Commissione del 14 ottobre 1985, *Decisions and Reports* 44

—K—

Karlheinz Schmidt c. Germania, 18 luglio 1994, Serie A n. 291-B
Krachunova c. Bulgaria, n. 18269/18, 28 novembre 2023

—L—

L.E. c. Grecia, n. 71545/12, 21 gennaio 2016
Lazaridis c. Grecia (dec.), n. 61838/14, 12 gennaio 2016

—M—

M. e altri c. Italia e Bulgaria, n. 40020/03, 31 luglio 2012
Meier c. Svizzera, n. 10109/14, CEDU 2016
Mihal c. Slovacchia (dec.), n. 31303/08, 28 giugno 2011

—N—

N.Ç. c. Turchia, n. 40591/11, 9 febbraio 2021

—Q—

Quattro società c. Austria, n. 7427/76, decisione della Commissione del 27 settembre 1976,
Decisions and Reports (D.R. 7)

—R—

Radi e Gherghina c. Romania (dec.), n. 34655/14, 5 gennaio 2016
Rantsev c. Cipro e Russia, n. 25965/04, CEDU 2010
Reitmayr c. Austria, n. 23866/94, decisione della Commissione del 28 giugno 1995

—S—

S. c. Germania, n. 9686/82, decisione della Commissione del 4 ottobre 1984, *Decisions and Reports*
39
S.M. c. Croazia [GC], n. 60561/14, 25 giugno 2020
Schuitemaker c. Paesi Bassi (dec.), n. 15906/98, 4 maggio 2010
Seguin c. Francia (dec.), n. 42400/98, 7 marzo 2000
Siliadin c. Francia, n. 73316/01, CEDU 2005-VII
Sokur c. Ucraina (dec.), n. 29439/02, 26 novembre 2002
Steindel c. Germania (dec.), n. 29878/07, 14 settembre 2010
Stummer c. Austria [GC], n. 37452/02, CEDU 2011

—T—

T.I. e altri c. Grecia, n. 40311/10, 18 luglio 2019
T.V. c. Spagna, n. 22512/21, 10 ottobre 2024
Tibet Mentesh e altri c. Turchia, nn. 57818/10 e altri quattro, 24 ottobre 2017

—V—

V.C.L. e A.N. c. Regno Unito, nn. 77587/12 e 74603/12, § 158-159, 16 febbraio 2021
V.F. c. Francia (dec.), n. 7196/10, 29 novembre 2011
Van der Mussele c. Belgio, 23 novembre 1983, Serie A n. 70
Van Droogenbroeck c. Belgio, 24 giugno 1982, Serie A n. 50
Ventun detenuti c. Germania, nn. 3134/67 e altri venti, decisione della Commissione del 6 aprile
1968, *Collection* 27

—W—

W., X., Y., e Z. c. Regno Unito, nn. 3435/67 e altri tre, decisione della Commissione del 19 luglio
1968, *Collection* 28

—X—

X. c. Germania, n. 8410/78, decisione della Commissione del 13 dicembre 1979, *Decisions and Reports* 18

—Z—

Zarb Adami c. Malta, n. 17209/02, CEDU 2006-VIII
Zhelyazkov c. Bulgaria, n. 11332/04, 9 ottobre 2012
Zoletic e altri c. Azerbaijan, n. 20116/12, 7 ottobre 2021